



ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

Determinazione. n° 182 del 25/07/2023

OGGETTO: Approvazione progetto "Realizzazione tratto fognatura intercomunale con captazione in comune di Tagliolo Monferrato recapito nel depuratore del comune di Belforte Monferrato".

Ente richiedente Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l.

Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell'Egato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997" che, all'articolo 58, dispone che sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Vista la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi;

Considerato che a seguito dell'intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori – e con la soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000;

Considerato che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato l'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:

- che siano di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;
- che i soggetti gestori provvedano alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse.

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all'art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- all'art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

Visto il regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, così come modificato con Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 12 del 08/04/2010;

Visto l'art.158 bis (approvazione dei progetti degli interventi ed individuazione dell'Autorità espropriante) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.L. 133/2014 convertito con legge n. 164 del 2014;

Vista la nota ns prot. 1714 del 14/12/2022 del gestore Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. con cui è stata trasmessa la documentazione progettuale definitiva inerente i lavori "Realizzazione tratto fognatura intercomunale con captazione in comune di Tagliolo Monferrato recapito nel depuratore del comune di Belforte Monferrato" richiedendo l'approvazione da parte di questo Egato6;

Vista la nota ns prot. 1764 del 21/12/2022 dell'EGATO6 nella quale, evidenziando una carenza nella documentazione progettuale tale da rendere la proposta non rispondente a quanto richiesto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento del codice degli appalti), ha richiesto una serie di integrazioni.

Vista la nota trasmessa a mezzo mail del 23/03/2023 con la quale la Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato srl ha trasmesso a quest'Egato6 copia del nuovo progetto

definitivo *“Interventi di collettamento, miglioramento e ampliamento impianto di depurazione di Belforte Monferrato”* per un importo complessivo di € 2.418.836,99.

Vista la determinazione del Direttore dell’Egato6 n. 70 del 29/03/2023 ad oggetto: Indizione conferenza dei servizi *“Realizzazione tratto fognatura intercomunale con captazione in comune di Tagliolo Monferrato recapito nel depuratore del comune di Belforte Monferrato”* con la quale è stata indetta apposita Conferenza dei servizi al fine di acquisire gli atti di consenso da parte dei diversi enti preposti, necessari alla realizzazione delle opere in oggetto;

Vista la nota n. 437 del 29/03/2023 con la quale il direttore dell’Egato6 ha convocato la prima riunione della conferenza dei servizi al fine di ottenere le autorizzazioni per l’esecuzione dei lavori;

Visto il parere della REGIONE PIEMONTE - Settore tecnico regionale – trasmesso con nota n. 509 del 11/04/2023 con il quale esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che venga presentata da parte dell’Amministrazione Comunale di Tagliolo Monferrato idonea dichiarazione attestante che l’opera in progetto, per il tratto insistente su area a classificazione di pericolosità idrogeologica IIIa, *“non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell’opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata”* (rif. punto 7.1, dell’Allegato 1 alla della DGR n. 18-2555/2015).
- qualora l'intervento interessasse superfici boscate si rammenta l’acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

Visto il parere della PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Direzione Ambiente e viabilità – trasmesso con nota n. 523 del 14/04/2023 con il quale esprime parere favorevole

Visto il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 19 Aprile 2023, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere di Autostrade per l'Italia trasmesso con nota n. 570 del 19/04/2023 con il quale esprime parere di massima favorevole condizionato al ricevimento della progettazione di maggior dettaglio sotto elencata:

- Planimetria generale dello stato attuale e di progetto, adeguatamente quotata in scala propria con indicazione di tutte le opere in progetto (condotta, pozzetti di ispezione, ecc.), sulla quale venga rappresentata la fascia di rispetto correttamente computata in rispondenza al quadro normativo di riferimento (D.Lgs 30.04.92 n. 285 e D.P.R. 495 del 16.12.1992), nel caso in esame rappresentato dal limite della recinzione di proprietà.
- Sezioni longitudinali e trasversali della condotta nel punto di attraversamento dell’infrastruttura autostradale, adeguatamente quotate ed estese sino alla fascia di rispetto autostradale, sulle quali vengano altresì riportati gli elementi costituenti

l'autostrada stessa (recinzioni, fossi di guardia, eventuali opere d'arte e relative fondazioni/sottofondazioni, ecc.).

- Elaborato che riporti la puntuale collocazione delle camere di perforazione del microtunnelling. A tal proposito si rammenta che per gli attraversamenti previsti con tecnica teleguidata si dovrà garantire una distanza maggiore di 3,50 m tra l'estradosso della condotta ed il piano autostradale e maggiore di 1,50 m dal fondo dei fossi di guardia; inoltre, per i pozzetti di ispezione, nonché per tutte le opere provvisorie per la realizzazione della piazzola di spinta, si dovrà garantire una distanza di almeno 15 m dal confine autostradale.
- Particolare costruttivo dell'impianto in progetto, per il quale si segnala la necessità di dotare la condotta in attraversamento autostradale di contro tubo in acciaio sino a 15,00 m oltre la proprietà autostradale.
- Specifica Relazione Tecnica che dia evidenza della metodologia e degli apprestamenti che si intendono adottare per eseguire l'attraversamento autostradale.

Considerato che il suddetto parere specifica che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale, oltre all'impegno della proponente Ditta a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta di Autostrade per l'Italia o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Visto il parere della PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Viabilità – trasmesso con nota n. 592 del 27/04/2023 con il quale esprime parere favorevole di compatibilità viabilistica precisando che *“per quanto concerne il posizionamento del Pozzo 1 dovrà essere rispettato l'art.26 comma 1 del DPR 495/92 il quale prevede che la distanza per le escavazioni non può essere inferiore a 3 m”*

Vista la nota n. 673 del 08/05/2023 con la quale ARPA propone le seguenti specifiche indicazioni utili a migliorare la compatibilità ambientale del progetto:

1. Laddove fossero interessate porzioni di territorio boscate con presenza di esemplari di pregio o interesse naturalistico, si dovrà limitare al minimo indispensabile il taglio della vegetazione spontanea e si dovranno mettere in atto le più idonee misure di gestione del cantiere finalizzate al massimo contenimento degli impatti sulla matrice.
2. Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica collocando le tubazioni fognarie sempre al di sotto garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello e comunque non inferiore ai 30 cm o , nel caso in cui non potesse essere osservata tale distanza minima dovranno disporsi adeguate opere di protezione della condotta dell'acquedotto con apposito manufatto (ad es. incamiciatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77
3. In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterrati) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

4. Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.
5. L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
6. Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di polveri, conformemente ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120

Vista la nota prot. n. 783 del 22/05/2023 con la quale EGATO6, considerati i pareri pervenuti da Autostrade per l'Italia (nota n. 570 del 19/04/2023), Provincia di Alessandria – Viabilità (nota n. 592 del 27/04/2023) e ARPA (nota n. 673 del 08/05/2023) ha trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi richiedendo al proponente l'integrazione della documentazione con quanto richiesto e di ottemperare alle prescrizioni riportate nei pareri di competenza

Visto il parere di ASL trasmesso con nota n. 947 del 26/06/2023 con il quale esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Il tratto fognario dovrà essere posto al di sotto di eventuali reti idriche e a debita distanza delle stesse
- porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;
- in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni acquedottistiche, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sopra delle condotte fognarie;
- in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
- adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
- ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/03 per la tutela dei lavoratori; .
- in caso di eventuale ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
- procedere all'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela dei lavoratori e di terzi non addetti ai lavori, vigilando per tutta la durata dei lavori della corretta installazione.

Vista la nota prot. n. 1006 del 07/07/2023 con cui Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste evidenziando che l'attraversamento autostradale non avviene direttamente ma si sfrutta l'attuale condotta fognaria già esistente che arriva da Tagliolo Monferrato

Vista la nota n. 1019 del 07/07/2023 con la quale il direttore dell'Egato6 ha convocato la seconda riunione della conferenza dei servizi al fine di ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori;

Vista la relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Egato6 n. 1068 del 19/07/2023, allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

Visto il verbale della riunione della conferenza dei servizi del 19 Luglio 2023, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota n. 1070 del 19/07/2023 con la quale il Comune di Tagliolo Monferrato dichiara che “considerata l'orografia del territorio e la distribuzione dell'esistente rete di collettamento, l'opera in progetto , dopo ampio confronto durante il quel l'ing Alberto Bodrato ha esposto le motivazioni tecniche che conducono alla seguente determinazione, l'opera non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata”;

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;

Dato atto che:

- il Direttore dell'Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell'Egato6.;
- la documentazione risulta agli atti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'Egato6 “Alessandrino”

D E T E R M I N A

1. **Concludere** il procedimento della Conferenza dei Servizi ex L 241/90 e smi sul progetto “*Realizzazione tratto fognatura intercomunale con captazione in comune di Tagliolo Monferrato recapito nel depuratore del comune di Belforte Monferrato*” indetto con precedente Determinazione n. 70 del 29/03/2023, con esito positivo con prescrizioni.
2. **Approvare** il progetto ad oggetto: “Realizzazione tratto fognatura intercomunale con captazione in comune di Tagliolo Monferrato recapito nel depuratore del comune di Belforte Monferrato” della Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. con le prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi di cui al punto 1 e le prescrizioni elencate nei pareri allegati quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
 - qualora l'intervento interessasse superfici boscate si rammenta l'acquisizione delle autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell'art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Sono a carico

del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004).

- che l'uso/attraversamento della proprietà autostradale resta comunque condizionato alla prescrizione che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale, oltre all'impegno della proponente Ditta a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta di Autostrade per l'Italia o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- che "per quanto concerne il posizionamento del Pozzo 1 dovrà essere rispettato l'art.26 comma 1 del DPR 495/92 il quale prevede che la distanza per le escavazioni non può essere inferiore a 3 m"
- Laddove fossero interessate porzioni di territorio boscate con presenza di esemplari di pregio o interesse naturalistico, si dovrà limitare al minimo indispensabile il taglio della vegetazione spontanea e si dovranno mettere in atto le più idonee misure di gestione del cantiere finalizzate al massimo contenimento degli impatti sulla matrice.
- Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica collocando le tubazioni fognarie sempre al di sotto garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello e comunque non inferiore ai 30 cm o , nel caso in cui non potesse essere osservata tale distanza minima dovranno disporsi adeguate opere di protezione della condotta dell'acquedotto con apposito manufatto (ad es. incamiciatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77
- In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterri) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.
- L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
- Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di polveri, conformemente ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
- Il tratto fognario dovrà essere posto al di sotto di eventuali reti idriche e a debita distanza delle stesse
- porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici per evitare interferenze con sottoservizi in sede di scavo/movimentazione terra/interro;

- in caso di parallelismi e/o intersezioni con canalizzazioni acquedottistiche, queste ultime devono essere tenute debitamente distanti e poste al di sopra delle condotte fognarie;
 - in fase di esecuzione dei lavori di scavo/movimentazione terra/rinterro/posa tubi, procedere con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica;
 - adottare idonee procedure di messa in sicurezza in caso di sversamenti accidentali di carburante/olio/altre sostanze chimiche;
 - ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/03 per la tutela dei lavoratori; .
 - in caso di eventuale ritrovamento di manufatti in amianto, procedere come da disposizioni normative vigenti;
 - procedere all'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela dei lavoratori e di terzi non addetti ai lavori, vigilando per tutta la durata dei lavori della corretta installazione.
 - Che le opere in progetto (condotta, pozzetti di ispezione, ecc.) rispettino la fascia di rispetto relativa alla sede Autostradale correttamente computata in rispondenza al quadro normativo di riferimento (D.Lgs 30.04.92 n. 285 e D.P.R. 495 del 16.12.1992), nel caso in esame rappresentato dal limite della recinzione di proprietà.
 - per i pozzetti di ispezione, nonché per tutte le opere provvisorie per la realizzazione della piazzola di spinta, si dovrà garantire una distanza di almeno 15 m dal confine autostradale.
 - che i lavori non comportino in nessun caso interruzione e/o rallentamento al traffico autostradale, oltre all'impegno della proponente Ditta a rimuovere qualsiasi opera, realizzata nella fascia di rispetto, in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta di Autostrade per l'Italia o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 - Qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
 - Stabilire che la Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l., nel proseguimento dell'iter progettuale dovrà attenersi alla normativa vigente, e alle osservazioni/prescrizioni di cui ai punti precedenti;
 - Stabilire che la Società Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. prima dell'attivazione delle procedure di appalto dovrà trasmettere all'Ente di Governo d'Ambito idoneo documento che evidenzia puntualmente il recepimento delle osservazioni/prescrizioni;
3. **Disporre** che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna informazione a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei servizi suddetta.
 4. **Disporre** la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni dell'Egato6;
 5. **Dare** atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Egato6 "Alessandrino", per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'Egato6.

Il Direttore dell'Egato6

Adriano Simoni

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005.)